

Civile Sent. Sez. 1 Num. 4530 Anno 2016

Presidente: FORTE FABRIZIO

Relatore: DIDONE ANTONIO

Data pubblicazione: 08/03/2016

SENTENZA

sul ricorso 8896-2013 proposto da:

CO.GE. COSTRUZIONI GENERALI S.R.L. (c.f.

██████████), in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, ██████████.

██████████ presso l'avvocato GIOVAN CANDIDO DI GIOIA,

che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato


SANDRO BONELLI, giusta procura a margine del ricorso;

- **ricorrente** -

contro

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.P.A., in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente



domiciliata in ROMA, [REDACTED] presso
l'avvocato LUCIO DE ANGELIS, che la rappresenta e
difende unitamente all'avvocato PAOLA FAGIOLINI,
giusta procura in calce al controricorso;

CURATELA DEL FALLIMENTO DELLA SOCIETA' CO.GE.
COSTRUZIONI GENERALI S.R.L., in persona del Curatore
dott. [REDACTED] elettivamente domiciliata in
ROMA, [REDACTED] presso l'avvocato GIULIANO
SCARSELLI, che la rappresenta e difende, giusta
procura a margine del controricorso;

- **controricorrenti** -

contro

[REDACTED]

- **intimato**-

avverso la sentenza n. 376/2013 della CORTE D'APPELLO
di FIRENZE, depositata il 28/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/02/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO
DIDONE;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato GIOVAN CANDIDO DI
GIOIA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;


udito, per la controricorrente CURATELA, l'Avvocato
GIULIANO SCARSELLI che ha chiesto il rigetto del
ricorso;

udito, per la controricorrente B.N.L., l'Avvocato
ATTILIO TERZINO, con delega, che ha chiesto il rigetto



del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. UMBERTO DE AUGUSTINIS che ha concluso
per l'inammissibilità o in subordine rigetto del
ricorso.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. De Augustinis', written in a cursive style.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

1.- Con la sentenza impugnata (depositata il 28.2.2013) la Corte di appello di Firenze ha rigettato il reclamo proposto dalla s.r.l. "CO.GE. Costruzioni Generali" contro la sentenza del Tribunale di Pistoia che ne aveva dichiarato il fallimento.


In sintesi la corte di merito ha disatteso le censure della reclamante evidenziando che la BNL, creditore istante, vantava un credito di euro 1.050.000,00, oltre interessi e spese, garantito da ipoteca di primo grado, derivante da contratto di mutuo le cui rate scadute non erano state pagate, con conseguente decadenza dal beneficio del termine. La proposta opposizione al precetto era irrilevante, l'allegata (ma non dimostrata) titolarità di patrimonio immobiliare non rilevava, non essendosi in presenza di società in liquidazione, né era necessaria l'esecutività del titolo vantato dal creditore.

Contro la sentenza della Corte di appello la società fallita ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

Resistono con controricorso il curatore del fallimento e la BNL.

2.1.- Tutti e tre i motivi del ricorso denunciano vizio di motivazione.

Il primo motivo (con il quale si denuncia anche la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., che




attengono comunque alla motivazione: cfr. Sez. 1, n. 3337/2015) la ricorrente lamenta che la corte di merito non abbia valutato il contratto di finanziamento posto a base del credito azionato e la relativa documentazione. Deduce che non si trattava di mutuo fondiario ma di finanziamento diretto a ripianare debiti pregressi nei confronti di terzi (anche banche), quindi il contratto non costituiva titolo esecutivo, come riconosciuto dal Tribunale di Pistoia in sede di opposizione all'esecuzione, e non costituisce prova del credito.

Il motivo - là dove non è inammissibile perché veicola censure in fatto - è inammissibile perché, come risulta dalla stessa trascrizione della sentenza del Tribunale di Pistoia contenuta nel ricorso (pag. 26), risulta <<provata l'effettiva successiva erogazione della somma oggetto del contratto di finanziamento>>. Sì che era certo l'ingente credito posto a base dell'istanza di fallimento.

Il difetto di esecutività del titolo, come ha rilevato la corte di merito, se poteva rilevare in sede di esecuzione individuale è del tutto irrilevante ai fini della dichiarazione di fallimento e tale ratio decidendi non è fatta oggetto di specifica censura. Ciò che rende inammissibile il motivo.

2.2.- Con il secondo motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione e violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. per omesso esame del contenuto e della rilevanza dei



mezzi di prova in ordine alla <<sufficienza patrimoniale costituita dall'ipoteca e dalla perizia di stima del patrimonio immobiliare nonché della mancata ammissione dei mezzi di prova in argomento>>.

Il motivo è infondato perché la ricorrente contesta con il mero richiamo a dottrina autorevole ma risalente, il costante e consolidato principio giurisprudenziale - correttamente applicato dalla corte di merito - secondo il quale lo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronuncia dichiarativa del fallimento dell'imprenditore non è escluso dalla circostanza che l'attivo superi il passivo e che non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili. In particolare, il significato oggettivo dell'insolvenza, che è quello rilevante agli effetti dell'art. 5 legge fall., deriva da una valutazione circa le condizioni economiche necessarie (secondo un criterio di normalità) all'esercizio di attività economiche, si identifica con uno stato di impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa e si esprime, secondo una tipicità desumibile dai dati dell'esperienza economica, nell'incapacità di produrre beni con margine di redditività da destinare alla copertura delle esigenze di impresa (prima fra tutte l'estinzione dei debiti), nonché nell'impossibilità di ricorrere al credito a condizioni normali, senza rovinose decurtazioni del patrimonio. Il convincimento espresso dal


ALL
Corte di Cassazione - copia non ufficiale

del G.R.

giudice di merito circa la sussistenza dello stato di insolvenza costituisce apprezzamento di fatto, incensurabile in cassazione, ove sorretto da motivazione esauriente e giuridicamente corretta (Sez. 1, n. 7252/2014).

2.3.- Il principio di incensurabilità da ultimo richiamato rende palese l'inammissibilità del terzo motivo di ricorso, che verte proprio sull'apprezzamento da parte del giudice di merito degli elementi indiziari dai quali ha tratto il convincimento in ordine alla sussistenza dello stato di insolvenza, dandone adeguata giustificazione.

E' applicabile, *ratione temporis*, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra



affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Sez. un., n. 8053/2014).

Il ricorso deve essere rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità - liquidate in dispositivo - seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità - liquidate in euro 7.000,00, di cui euro 200,00 per esborsi oltre accessori di legge - in favore di ciascuna parte controricorrente.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del cit. art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 3 febbraio 2016